DISPOSIZIONI URGENTI PER FAVORIRE L'OCCUPAZIONE

Art. 9

Accelerazione della progettazione e istituzione del Fondo di rotazione presso il Ministero dei lavori pubblici

L'inserimento dei lavori nel programma triennale di cui all'articolo 14 della legge l1 febbraio 1994, n. 109, e successive modificazioni, determina, ove possibile, per le amministrazioni aggiudicatrici l'immediato avvio delle attivita' di progettazione anche definitiva ed esecutiva. E' istituito presso il Ministero dei lavori pubblici un Fondo di rotazione destinato al finanziamento delle spese per l'attivita' di progettazione di cui al comma 1, da eseguirsi a cura delle amministrazioni aggiudicatrici statali. Il Ministro dei lavori pubblici, con proprio decreto, fissa i criteri di assegnazione del Fondo. Per la dotazione di quest'ultimo e' autorizzata la spesa dilire 7 miliardi annui dal 1997 al 2000, cui si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1997-1999, al capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1997, parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dei lavori pubblici.

Versione in vigore dal 27 marzo 1997, non più in vigore dal 25 maggio 1997 · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Disposizioni urgenti per favorire l'occupazione
Estremi	Decreto-legge 25 marzo 1997, n. 67
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 26 marzo 1997

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 29 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/disposizioni-urgenti-per-favorire-l-occupazione/art-9-accelerazione-della-progettazione-e-istituzione-del-fondo-di/versione/0

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it